

La convivenza more uxorio non esclude l'assegno divorzile

---

Cassazione Civile sez. I Ordinanza 7 marzo 2024 n. 6111

L'ordinanza trae origine da un reclamo con cui la moglie Tizia impugnava il decreto con cui il Tribunale di Velletri, accogliendo il ricorso del marito per la modifica delle condizioni della c.d. sentenza di divorzio, revocava l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della moglie.

La Corte d'Appello di Roma, accogliendo il reclamo della moglie, statuiva che ai fini della revoca o riduzione dell'assegno di divorzio sia necessaria una duplice condizione: ossia che sussista una modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi e che tale modifica sia idonea a modificare il pregresso assetto realizzato dal precedente provvedimento sull'assegno.

Il marito pertanto proponeva ricorso in cassazione assumendo, tra l'altro, che la pronuncia della Corte d'Appello avesse violato l'art. 9 della legge 898/70 laddove erano stati ignorati sia la nuova convivenza della moglie che l'assunzione da parte del marito di un debito contratto dalla figlia maggiorenne che era tornata a vivere con il padre.

Su tale impugnazione si pronuncia la suprema Corte statuendo non solo che *“l'assegno dovuto al coniuge separato o divorziato per il mantenimento dei figli ad esso affidati non possa subire riduzioni o detrazioni in relazione ad altre elargizioni del coniuge obbligato in favore dei figli medesimi ove queste risultino effettuate per spirito di liberalità per soddisfare esigenze ulteriori rispetto a quelle poste a base del predetto assegno”*

Inoltre in assenza di nuovo matrimonio, il diritto all'assegno di divorzio *“in linea di principio permane nella misura stabilita in sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se il titolare instauri una convivenza “more uxorio” con altra persona salvo che sussistano i presupposti per la revisione dell'assegno [...] e cioè che sia data prova, da parte dell'ex coniuge onerato, che tale convivenza ha determinato un mutamento in melius – pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità ma di fatto adeguatamente consolidato e protraendosi nel tempo - delle condizioni economiche dell'avente diritto a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente o quanto meno di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza”*.

La prova di tale mutamento, pertanto, non può essere limitata all'instaurazione od al permanere della convivenza more uxorio: deve infatti essere valutata l'incidenza economica di tale convivenza in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano.